

XX. — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1966

Articolo 2 - Punto 20 (Giudice istruttore - Poteri) - Seguito esame - Rinvio.

Punto 21 (Giudice istruttore - Polizia giudiziaria - Disponibilità) - Esame - Approvazione.

PRESIDENTE . . . . .	703, 707, 710, 715, 716, 717, 718
DELL'ANDRO . . . . .	715
GUIDI . . . . .	704, 705, 708, 710, 713, 715, 716, 718
MANNIRONI . . . . .	717
MILIA . . . . .	708, 710, 711, 712, 716
MISASI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	704 706, 712, 715, 716
SFORZA . . . . .	704, 707, 708, 718
VALIANTE, <i>Relatore</i> . . . . .	705, 707, 709, 710, 712, 714, 716 717, 718
ZOBOLI . . . . .	712

PAGINA BIANCA

*La seduta comincia alle 10,30.*

PRESIDENTE. Nella seduta del 12 ottobre abbiamo approvato il punto 19) e nella seduta del 19 ottobre i punti 27, 29) e 30), accantonando invece quelli intermedi relativi all'istruttoria.

Il relatore Valiante, mi ha chiesto, accantonando per il momento il punto 22), di trattare, oggi, unitariamente tutti i punti che riguardano l'istruttoria.

Occupiamoci quindi del punto 20) cui già facemmo un accenno nella scorsa seduta. Il testo del disegno di legge, è del seguente tenore:

« Attribuzione al giudice istruttore della facoltà di compiere ogni attività influente sull'accertamento della verità, compreso l'esercizio del potere di coercizione processuale, sia personale (provvedimenti cautelari in ordine alla libertà personale), sia reale (provvedimenti di perquisizione, di sequestro, di intercettazione telefonica ed altri) ».

Il relatore Valiante ha proposto il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 20) con il seguente:*

« Riconoscimento al giudice istruttore del potere di acquisire le prove generiche del reato e quelle specifiche non rinviabili al dibattimento; di identificare l'autore del reato; di emettere provvedimenti di perquisizione, di sequestro, di intercettazione telefonica ed altri, nonché di richiedere al tribunale provvedimenti in ordine alla libertà personale dell'imputato ».

I deputati Guidi ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 20) con il seguente:*

« Riconoscimento al giudice istruttore del potere di acquisire le prove generiche del reato e quelle specifiche non rinviabili al dibattimento, di perquisizione, di sequestro ed altri; nonché di richiedere al tribunale provvedimenti in ordine alla libertà personale dell'imputato. Previsione rigorosa dell'oralità e della sommaria assunzione degli atti non ripetibili. Garanzia della pubblicità dell'istruttoria ».

Il deputato Galdo ha proposto il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 20) con il seguente:*

« Attribuzione al giudice istruttore — con la facoltà di servirsi, per il compimento dei singoli atti, del suo cancelliere o della polizia giudiziaria — del potere di compiere ogni attività necessaria per acquisire le prove generiche del reato, e quelle specifiche non rinviabili al dibattimento; nonché di compiere perquisizioni, sequestri, ricognizioni e intercettazioni di corrispondenza e telefonica ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quando nelle precedenti sedute abbiamo stabilito che l'istruttoria si conchiude con sentenza in caso di proscioglimento e con ordinanza quando il prevenuto è rinviato a giudizio, facemmo già una scelta per cui l'istruttoria avrà un carattere limitato e contenuto.

Riconosco che l'espressione usata nel punto 20) del disegno di legge « ogni attività influente sull'accertamento della verità » appare generica e può dare luogo ad interpretazioni estensive dell'attività istruttoria. Questa interpretazione contrasterebbe con quanto abbiamo già stabilito e, pertanto, proporrei il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 20) con il seguente:*

« Attribuzione al giudice istruttore della facoltà di compiere gli accertamenti generici, gli atti irripetibili e di acquisire gli elementi sufficienti per disporre il rinvio a giudizio dell'imputato ».

Non dobbiamo dimenticare la distinzione, rilevata dal deputato Reggiani, nella precedente seduta, tra prove sufficienti per condannare e prove sufficienti per il rinvio a giudizio; su questa distinzione è basata la differenza tra la fase istruttoria e quella dibattimentale. Il giudice istruttore, pertanto, compirà tutti gli atti irripetibili, ma compirà anche tutte le attività che possono servire all'acquisizione di elementi sufficienti per il rinvio a giudizio; questi non saranno elementi sufficienti per la condanna in quanto, come giustamente dice il relatore Valiante, debbono essere sufficienti a stabilire la decadenza della presunzione di innocenza.

GUIDI. La frase « elementi sufficienti per disporre il rinvio a giudizio dell'imputato », contenuta nella nuova formula proposta dal Governo, è, a mio avviso, troppo generica e vasta tanto che potrebbe consentire un notevole ampliamento della sfera di attività del giudice istruttore.

SFORZA. Al posto di « sufficienti » si potrebbe dire « indispensabili »; in questo modo la formula risulterebbe meno elastica.

GUIDI. Il Sottosegretario ha accennato all'impostazione del problema data dal collega Reggiani; faccio presente che il collega Reggiani ha costruita la sua impostazione sulla base dell'attuale codice di procedura penale, cioè secondo un certo tipo di istruttoria.

Viceversa, si è affermato che oggi l'istruttoria deve acquisire sommarariamente determinati elementi di prova, spostando verso il dibattito il punto focale della ricerca della verità.

Tuttavia riteniamo che anche la nuova formula proposta dal Governo sia troppo imprecisa e indeterminata in quanto, potenzialmente, viene data al giudice istruttore la possibilità di compiere ogni tipo di atto, visto che qualsiasi attività può rientrare nella dizione generica di « atto sufficiente per il rinvio a giudizio ».

Chiediamo che si precisino gli atti cui ci si intende riferire: li discuteremo, poi, uno per uno e stabiliremo insieme quali sia opportuno mantenere e quali eliminare. Se la formulazione dovesse restare quella proposta, finiremmo per dare al giudice istruttore una grande libertà di azione o, nella migliore delle ipotesi, permetteremmo al legislatore delegato di agire entro vastissimi confini, consentendogli quindi di compiere delle vere e proprie scelte che sono, invece, di nostra stretta pertinenza e, al caso, provocare anche imbarazzi di carattere costituzionale.

VALIANTE, *Relatore*. A me sembra che nei nostri dibattiti delle passate sedute, tutti si sia rimasti d'accordo nel dire che se è vero che l'istruttoria non è l'inchiesta preliminare ipotizzata dal Carnelutti, tuttavia non deve divenire estremamente minuziosa perché, in tal caso, si farebbe precedere un vero e proprio giudizio a quello che si svolgerà nella fase dibattimentale. Avendo già discusso i contenuti ed i caratteri del dibattimento possiamo, oggi, precisare meglio quelli propri dell'istruttoria.

Come giustamente ha ricordato il Sottosegretario, il fatto di aver stabilito che l'istruttoria si conclude con sentenza in caso di proscioglimento e con ordinanza in caso di rinvio a giudizio, ci ha portato ad affermare implicitamente che l'istruttoria si trasforma in giudizio completo solamente nel caso in cui si giunga al proscioglimento.

Però la funzione precipua dell'istruttoria rimane sempre quella di accertare la presunzione di non colpevolezza di cui si parla all'articolo 27 della Costituzione. Ciò significa che, solamente quando la presunzione sia positivamente superata da elementi concreti, il giudice istruttore potrà proseguire l'istruzione limitatamente, però, agli accertamenti indispensabili per convincersi che sia veramente il caso di rinviare a giudizio l'indiziato.

Ricordati questi concetti, mi sembra che non vi sia alcuna difficoltà nel trarre le logiche conseguenze e precisare i contenuti della istruttoria.

Che cosa va fatto nell'istruttoria? Innanzi tutto compiere gli accertamenti generici che costituiscono la prima parte degli atti istruttori, non solo perché attraverso di essi si conferma l'entità del fatto che costituisce il reato ma, anche, per una ragione funzionale: gli accertamenti generici non sono compatibili con la natura del dibattimento. Il giudice istruttore quindi compirà gli « atti non rinviabili a dibattimento »; ritengo che questa espressione sia più esatta dato che gli « atti irrinviabili » si riferiscono in particolare modo a specifici atti, come la testimonianza a futura memoria.

Il giudice istruttore acquisirà gli elementi per accertare la possibilità di prosciogliere l'indiziato e questo, ritengo, va opportunamente specificato; il giudice istruttore, quindi, nel momento in cui accerterà l'impossibilità di prosciogliere l'imputato, lo rinvierà a giudizio.

Il giudice istruttore, pertanto, compirà tutti gli atti non compatibili con la natura del dibattimento cioè gli accertamenti generici, gli accertamenti non rinviabili a dibattimento e gli atti di acquisizione degli elementi necessari per valutare se sia possibile prosciogliere l'indiziato o se si debba rinviarlo a giudizio.

Seguendo questa impostazione, ribadiremo il principio che l'istruttoria, innanzi tutto, tende a convalidare la presunzione di innocenza dell'indiziato.

Per tutte queste considerazioni propongo una nuova formulazione del punto 20) comprendendovi anche i principi propugnati dal Governo; l'emendamento dice:

*Sostituire il punto 20) con il seguente:*

« Potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili a giudizio al fine di acquisire gli elementi necessari per accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato o necessari per rinviarlo a giudizio. Potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti di coercizione processuale, sia personale che reale ».

Gli accertamenti rinviabili non vanno acquisiti, in quanto non vi è alcuna necessità...

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il giudice istruttore deve, però, compiere anche gli atti necessari per stabilire se debba prosciogliere o rinviare a giudizio l'imputato.

Per quanto riguarda l'obiezione del deputato Guidi, che vedrebbe concessa troppo ampia libertà al giudice istruttore, c'è da dire che ciò

non è esatto perché abbiamo già strutturata l'istruttoria in un modo tale da garantirci contro il verificarsi di questi inconvenienti; non si potrà, d'altra parte, contestare che, entro determinati limiti, un minimo di libertà di movimento vada concessa al giudice istruttore.

Intendiamo, cioè, dire che non si può riservare al giudice istruttore la facoltà di compiere i soli accertamenti generici e gli atti non ripetibili: deve, in generale, compiere tutti gli atti necessari per stabilire la sorte dell'indiziato: proscioglimento o rinvio a giudizio.

· VALIANTE, *Relatore*. La formulazione sostitutiva del punto 20) potrebbe allora essere la seguente:

*Sostituire il punto 20) con il seguente:*

« Potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o si debba rinviarlo a giudizio ».

Questo perché gli atti generici e quelli non rinviabili possono non essere sufficienti per confermare la presunzione di innocenza. Infatti, se non introducessimo l'ulteriore specificazione contenuta nel testo da me or ora proposto, si giungerebbe all'assurdo che, essendo l'interrogatorio dell'indiziato un atto rinviabile, il giudice istruttore si troverebbe a decidere della sorte di una persona senza averla potuta interrogare...

SFORZA. Però, se adottiamo questa formulazione, tanto più necessaria mi sembra l'aggiunta dell'ultima parte dell'emendamento Guidi che prevede la presenza della difesa in questa fase del dibattimento. Perché è vero, come dice il relatore, che questo dovrebbe essere del tutto pacifico, dati i principî già approvati, ma è anche vero che una ulteriore cautela non guasterebbe.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il collega Valiante di tratteggiarci una rapida panoramica di tutti i punti in cui trova applicazione il principio del contraddittorio da inserire in ogni grado e stato del procedimento.

VALIANTE, *Relatore*. Secondo l'interpretazione che io do ai risultati dei nostri lavori, il difensore si inserisce nel procedimento solamente dopo che sia stata iniziata l'azione penale vera e propria; il che si verifica quando il pubblico ministero ha chiesto il giudizio immediato oppure l'apertura dell'istruttoria.

Aprensosi l'istruttoria, il giudice istruttore non compirà alcun accertamento generico senza la presenza della difesa e si garantisce — in alcuni casi — alla parte anche un potere di iniziativa.

Invece non abbiamo ancora risolto il problema se il difensore possa o meno partecipare all'interrogatorio dell'indiziato e dei testimoni nella fase istruttoria.

Il problema, di non facile soluzione e su cui potremo anche tornare in un secondo momento, si pone in questi termini: visto che in questa fase del procedimento non si esprime un giudizio definitivo — a meno che tale non si voglia considerare la sentenza di proscioglimento — possiamo limitarci a consentire che il difensore prenda visione dei verbali dell'interrogatorio subito dopo che questo sia concluso o non dobbiamo prevedere anche la sua presenza all'interrogatorio dell'indiziato ?

Badate bene, abbiamo già affermato, in relazione al dibattimento, il potere del difensore di esaminare l'imputato, i testimoni ed i periti attraverso l'« esame incrociato ». Nella fase istruttoria la partecipazione dei difensori dovrebbe limitarsi alla sola presenza, senza possibilità di interrogare; il difensore potrebbe, al massimo, dire al suo assistito che non è tenuto a rispondere a delle domande. Personalmente ritengo che il difensore abbia il potere di difendere il proprio cliente in maniera attiva, partecipando agli interrogatori, ma questa attività del difensore, che deve svolgersi in sede dibattimentale, non è necessaria in istruttoria.

SFORZA. La sola presenza del difensore agli atti istruttori servirebbe, in ogni caso, anche in mancanza di una sua partecipazione attiva, a garantire la validità giuridica ed il regolare svolgimento degli atti. Una funzione simile il difensore la svolgeva nel vecchio giudizio in corte d'assise quando assisteva alla fase in cui i giurati esprimevano il loro voto sui singoli quesiti, in modo da accertare la legalità formale dell'atto.

Nella fase istruttoria il difensore, con la sua sola presenza, può essere di aiuto sul piano psicologico all'indiziato avendo questi il conforto della presenza di una persona amica, durante l'interrogatorio.

MILIA. Il testimone o l'indiziato parlano anche alla presenza di un estraneo come potrebbe essere il difensore, e non è vero che direbbero di più senza questa presenza estranea.

GUIDI. Alcuni ritengono, e tra questi il Leone, che il testimone o l'indiziato siano più sinceri alla presenza del solo giudice istruttore; questa opinione non è a nostro avviso esatta.

Ricordo, comunque, che dobbiamo rispettare certi impegni di impostazione; la presenza del difensore è necessaria, specialmente ora che si è allargata la sfera di attività del giudice istruttore.

L'emendamento oggi presentato dal relatore Valiante è, infatti, più ampio di quello precedente da lui stesso proposto, ove si parlava solamente di « acquisizione delle prove generiche e di quelle specifiche non rinviabili a dibattimento ». La formulazione che il relatore, ora, ci propone, cerca di trovare una via di mezzo tra quella originaria e quella propugnata dal Sottosegretario.

L'ultima formulazione elaborata dal relatore amplia indubbiamente, soddisfacendo molte esigenze, la sfera di attività del giudice istruttore e, pertanto, postula in maniera più sollecita l'esigenza — nella fase istruttoria — della presenza del difensore. Anche la sua sola presenza acquista importanza, come ha fatto giustamente rilevare il deputato Sforza.

Anche in Francia si tende, oggi, ad ammettere in istruttoria la presenza del difensore.

Il problema fondamentale è, comunque, un problema di scelta; se non si vuole consentire la presenza del difensore nell'istruttoria, bisogna ridurre la sfera di attività del giudice istruttore ed assumere al dibattimento, con la garanzia del contraddittorio, gli atti più importanti. Desidero specificare che queste mie precisazioni non hanno alcun intento polemico nei confronti del relatore, ma contengono solo una critica relativa alla concezione ed ai principi dell'istruttoria.

VALIANTE, *Relatore*. Desidero, innanzi tutto, precisare che non era mia intenzione, con la presentazione dell'ultimo emendamento, attuare una mediazione con il principio sostenuto dal rappresentante del Governo.

Sottolineo che con questo emendamento desidero solo identificare meglio il principio già contenuto nel mio precedente emendamento. « Prove specifiche non rinviabili a dibattimento » può solo significare, come frase presa a sé, « atti irripetibili ».

A rigore, in tal modo, potremmo arrivare a permettere al giudice istruttore il compimento dei soli atti generici e irripetibili. Ma atto rinviabile al dibattimento è anche l'interrogatorio e, quindi, arriveremmo all'assurdo che il giudice istruttore dovrebbe emettere la sentenza di proscioglimento o l'ordinanza di rinvio a giudizio senza aver neppure potuto interrogare l'imputato.

Il testo da me proposto, è solamente una spiegazione, spero maggiormente chiara, di ciò che avevo già inteso dire con il precedente emendamento.

GUIDI. Do atto al relatore del suo chiarimento, ma aggiungo che avvertivamo già i pericoli insiti anche nella precedente formulazione, tanto è vero che ci eravamo affrettati a proporre l'introduzione di alcune garanzie.

La formula ultima è, invero, più chiara, ma non fa altro che confermare un intervento più penetrante del giudice istruttore, ragion per cui le garanzie da noi proposte conservano, tuttora, la loro piena validità, e queste garanzie si condensano, quanto meno, nella semplice presenza del difensore. Esse sono necessarie, se non vogliamo veder rivivere una nuova specie di istruttoria formale.

PRESIDENTE. Ho qualche dubbio a proposito dell'obiezione sollevata dal deputato Milia relativamente alla maggiore disponibilità al colloquio di un teste posto di fronte al solo giudice, senza la presenza di altre persone. Questo perché o il testimone è intenzionato a dire la verità, ed in tal caso la dirà in qualsiasi momento, oppure non sarà certo un teste di cui ci si potrà fidare al fine del raggiungimento della verità.

VALIANTE, *Relatore*. Bisogna, però, tenere anche presente le particolari caratteristiche di alcuni testimoni, come un bambino o una giovane che debbano parlare di argomenti delicati, intimi...

GUIDI. Ma, in tal caso, la stessa situazione verrebbe a verificarsi anche in sede di esame in corso di dibattimento.

MILIA. Ritengo che il superamento, o meno, delle obiezioni sollevate dal deputato Guidi sia pregiudiziale all'approvazione dei vari punti del disegno di legge riguardanti l'istruttoria.

Difatti, se presupponiamo la presenza del difensore — sia pure in un momento successivo, ma cronologicamente il più vicino possibile — a quegli atti che sono ripetibili e rinviabili, e siccome è indubbio che nel più sta il meno, a maggior ragione dobbiamo ammettere il difensore anche a quegli atti che non sono più ripetibili perché, altrimenti — ad esempio nell'interrogatorio di un malato grave — il difensore non sarebbe più in grado di compiere determinati atti, che potrebbero essere essenziali all'accertamento della verità.

VALIANTE, *Relatore*. Nessuno contesta che il difensore possa assistere agli atti irripetibili e non rinviabili. Il punto non è questo: il fatto è che i colleghi comunisti affermano che il difensore debba partecipare anche a quegli atti che sono in sé ripetibili, ma che il giudice istruttore è tenuto a compiere per stabilire se sia o meno possibile prosciogliere l'indiziato.

MILIA. Partendo dal presupposto degli atti irripetibili, si dovrebbe arrivare — se accettiamo la tesi ormai acquisita della presenza del difensore in ogni stato e grado del procedimento — anche a stabilire la stessa regola per gli atti ripetibili perché, altrimenti, vi dovrebbe essere una ragione per ammettere il difensore ad una parte dell'istruttoria e non all'altra. Questa ragione potrebbe solamente essere individuata, con un ragionamento piuttosto debole, nel fatto che il difensore successivamente, nel corso del dibattimento, assisterà alla ripetizione di quegli atti.

In ogni caso il problema è un altro, al di fuori di ogni disquisizione dottrinale: si deve cioè individuare il motivo valido per cui non si vuole che il difensore partecipi in istruttoria anche agli atti ripetibili, ammesso che un tale motivo esista.

Vorrei far presente al Governo che, ove si accettasse in qualche modo la presenza del difensore durante l'assunzione degli atti istruttori, si dovrebbe permettere all'imputato, per motivi prettamente tecnici, di scegliersi non uno ma due difensori fin dalla fase istruttoria.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritengo che si tratti di una precisazione che sarebbe opportuno lasciare alla facoltà del legislatore delegato. Per quanto riguarda il problema generale, possiamo trovare la soluzione anche in base ai principî di cui abbiamo già discusso; non sussiste alcuna incoerenza tra ciò che abbiamo affermato e quanto vogliamo stabilire oggi come, invece, ha inteso rilevare il collega Guidi.

Abbiamo detto che l'istruttoria serve a confermare la presunzione d'innocenza dell'indiziato o a superare tale presunzione in modo da rinviarlo a giudizio.

Nel caso di rinvio a giudizio l'istruttoria si conclude con ordinanza dato che non vengono compiuti tutti gli accertamenti necessari a far luce sulle verità, ma solo quelli generici e non rinnovabili necessari per potere rinviare a dibattimento.

Faccio presente che le decisioni che prenderemo sull'istruttoria dovranno, in ogni caso, tenere in considerazione quanto abbiamo già stabilito per il dibattimento, cioè il principio dell'immediatezza, per cui tutti gli atti saranno compiuti in dibattimento. Il giudice infatti conoscerà personalmente e non mediatamente gli elementi di prova.

È necessario, quindi, coordinare le fasi dell'istruttoria e del dibattimento. In dibattimento valgono solo quegli atti istruttori che non possono essere rinnovati al dibattimento; è necessario, pertanto — lo stabilisce il punto 23) — che il difensore partecipi agli atti non rinnovabili. Non vi è, invece, la necessità della partecipazione del difensore agli atti che servono al giudice istruttore per decidere se prosciogliere

l'indiziato o rinviarlo a giudizio, dato che questi atti saranno, poi, ripetuti in dibattimento. Questi atti istruttori non hanno quindi rilevanza probante assoluta, mentre l'acquistano quando sono ripetuti in dibattimento alla presenza del difensore.

La preoccupazione manifestata dal collega Guidi non ha, a mio parere, ragione di sussistere.

MILIA. Gli atti istruttori compiuti senza la partecipazione del difensore non hanno valore in dibattimento, dato che vengono ripetuti nel dibattimento stesso. Questo è un principio giusto ma può dare origine ad inconvenienti molto rilevanti; potrebbe, infatti, verificarsi il caso dell'interrogatorio di un teste che non possa più ripetersi in dibattimento per sopravvenuta incapacità o morte del testimone stesso. È questo un problema molto importante che dobbiamo cercare di risolvere; il problema non si porrebbe se quell'interrogatorio fosse avvenuto alla presenza del difensore, presenza che garantirebbe la regolarità dell'atto istruttorio.

VALIANTE, *Relatore*. Se il difensore partecipasse agli atti istruttori, questi diventerebbero validi per il dibattimento, e si verrebbe meno al principio dell'immediatezza. A mio avviso, l'atto cui ha fatto riferimento il deputato Milia non dovrebbe essere utilizzabile in dibattimento.

ZOBOLI. Il problema posto dal collega Milia è molto grave, perché con il non far valere quell'atto istruttorio, non ripetibile per causa di forza maggiore, disperdiamo prove a sostegno o contro quella verità che si ricerca.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ricordo che dobbiamo approvare un disegno di legge di delega, in cui vengono soltanto stabiliti i principi generali per il legislatore delegato.

È indispensabile distinguere i due momenti dell'istruttoria e del dibattimento, secondo gli scopi cui tendono. L'istruttoria ha uno scopo preciso e limitato e gli atti istruttori hanno valore solo entro certi limiti; il dibattimento è, invece, il processo vero e proprio che accerta la verità.

Il legislatore delegato potrà, comunque, precisare lo sviluppo dei due momenti. Dobbiamo, in ogni caso, ricordare il principio tipico del processo penale, cioè il libero convincimento del giudice.

In questa coerenza del sistema, non possiamo e non dobbiamo ammettere che la fase istruttoria, così delimitata, così ristretta nel suo finalismo, così garantita dai rischi di una precostituzione psicologica del giudice nei confronti della decisione definitiva per mezzo dell'introduzione del principio della immediatezza del dibattimento stesso,

abbia i caratteri del dibattimento. Se introduciamo nell'istruttoria l'oralità, la pubblicità e il contraddittorio, viene a cadere la ragione della delimitazione fra la fase dell'istruttoria e quella del dibattimento, e manchiamo anche il raggiungimento di uno dei fini che ci siamo posti: lo snellimento della procedura.

Dobbiamo, in definitiva, evitare di trasformare l'istruttoria in predibattimento, cosa che avverrebbe se ammettessimo in istruttoria la difesa con piena applicazione del principio dell'oralità e del contraddittorio.

Queste, d'altra parte, sono cose che avevamo già discusse e che si possono dare per scontate.

GUIDI. Non direi scontate, perché al punto 2) del disegno di legge avevamo fissato il principio del contraddittorio in ogni fase e grado del giudizio. È vero che in quella sede il Governo si oppose strenuamente a questo principio in quanto, evidentemente, ne erano già stati previsti tutti i possibili sviluppi e applicazioni fra cui quelli della fase istruttoria. Comunque, noi siamo oggi tenuti a non disattendere quanto in precedenza stabilito.

Il Sottosegretario, inoltre, ha parlato di immediatezza, affermando che in base a questo principio possiamo tranquillamente attendere che gli atti istruttori vengano ripetuti nel corso del dibattimento e che se, non ripetuti, non hanno alcun valore, anche se già assunti in istruttoria.

Non mi sono mai lasciato sedurre da tali affermazioni carneluttiane, in quanto ho sempre pensato che nel processo penale quello che conta sia il principio che, nella ricerca della verità, non si possano tollerare schemi o presunzioni. Quindi, affermare, per presunzioni dottrinarie, facendo una classificazione del tutto empirica, che solo certe prove contano e non altre, si crea un idolo giuridico, cui non risponde una verità effettuale.

Immaginate, tanto per fare un esempio, che un imputato confessi al giudice istruttore, senza che sia presente il difensore, la propria colpevolezza. Voi dite che questa confessione, se non sarà ripetuta in dibattimento, non avrà alcun valore di prova. Ma cerchiamo di vedere le cose come stanno! Voi credete davvero che questa confessione istruttoria non influirà sulla sentenza finale? Ecco, quindi, l'importanza della presenza del difensore durante l'interrogatorio dell'indiziato da parte del giudice istruttore.

Ma, anche prescindendo da questo aspetto, ne rimane un altro estremamente rilevante. È indubitabile che il fatto stesso di esporre, in sede di istruttoria, lo svolgimento dei fatti in un determinato modo, influenzerà il ricordo stesso che di quei fatti avrà poi in seguito il teste.

Ecco, perché, si rende necessaria l'ammissione del contraddittorio anche nel corso della fase istruttoria.

Ciò significa, onorevoli colleghi, che voi potete sostenere le vostre tesi soltanto ove riconosciate di essere convinti che la presenza del difensore è un elemento corruttore dell'andamento dell'istruttoria. Ma questa vostra convinzione la coprite affermando che una maggiore sincerità o genuinità si può ottenere soltanto se il giudice istruttore ed il testimone o l'imputato si trovino soli, a tu per tu. Ma questo non è altro che un espediente, perché la presenza di un buon avvocato può a volte capovolgere l'acquisizione di una prova che, altrimenti, sarebbe in ogni caso contraria all'imputato. Ciò significa che, in realtà, anche la sola presenza del difensore è una concreta garanzia per l'imputato: potranno negare questa verità soltanto i sostenitori di un sistema inquisitorio. Ve ne sono? In tal caso lo riconoscano apertamente ed affrontino le loro responsabilità.

Noi, quindi, ci batteremo perché venga attuata una armonizzazione tra l'istruttoria ed il principio del contraddittorio che abbiamo già approvato, sia pure con grandi contrasti, in questa Commissione e che è ormai acquisito.

Sarà inutile che i colleghi della maggioranza tentino di demolire le nostre posizioni e respingere le nostre richieste richiamandosi alla generalità delle nostre affermazioni, perché se è vero che siamo tenuti, per sincerità verso noi stessi, ad illustrare l'intera gamma delle nostre convinzioni, è altrettanto vero che saremo sempre disposti a scendere sul piano pratico per tentare di raggiungere un compromesso che accolga, almeno in parte, il frutto di tali convinzioni.

VALIANTE, *Relatore*. Non credo che l'impostazione data dai deputati Guidi e Milia sia esatta per quanto possa apparire formalmente ineccepibile ed anche seducente. In realtà, quando essi affermano che pregiudiziale alla determinazione dei contenuti dell'istruttoria è la precisazione dei poteri della difesa in questa fase del procedimento, dicono una cosa che potrebbe essere vera in astratto ma non nel campo specifico, in quanto i due colleghi non ci hanno ancora dimostrato che nell'istruttoria si possa fare qualcosa di meno di quanto indicato nel mio emendamento al punto 23) del testo base.

In esso infatti è detto:

« Facoltà del pubblico ministero e della difesa di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni, negli atti istruttori non ripetibili, nonché di assistere agli altri atti di istruzione; facoltà degli stessi, dell'imputato e della persona offesa dal reato di presentare memorie, di indicare elementi di prove e di proporre indagini per l'accertamento della verità ».

Personalmente sono tendenzialmente favorevole all'intervento del difensore nell'istruttoria; propongo, comunque, di rinviare ad altra seduta l'esame di questo problema dato che dobbiamo ancora stabilire i principî relativi all'istruttoria. Il problema della difesa potrà esser trattato quando discuteremo i punti 23) e 25).

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Debbo dire che ho delle perplessità in merito alla partecipazione del difensore agli atti istruttori; questa partecipazione, con tutte le garanzie di pubblicità, oralità e contraddittorio che abbiamo stabilito per il dibattimento, renderebbe praticamente molto lunga la fase istruttoria. Ricordo, invece, che tutti hanno sempre auspicato un'istruttoria molto limitata e la più breve possibile.

GUIDI. Devo fare presente agli onorevoli colleghi che il problema è molto importante e merita un profondo studio; è un problema sul quale, del resto, si può abbastanza facilmente trovare un accordo.

Abbiamo sempre presentato i nostri principî i più avanzati possibili e ad alcune cose non siamo disposti a rinunciare; per altre siamo invece pronti a discutere anche sulla base della piattaforma offerta dalla maggioranza.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno accogliere la proposta del collega Valiante di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del problema della partecipazione del difensore agli atti istruttori. Personalmente sono favorevole a questa partecipazione del difensore. Il problema merita senz'altro di essere approfondito; riprenderemo in esame il problema in occasione della discussione dei punti 23) e 25).

Per quanto riguarda il punto 20) ricordo l'emendamento del collega Valiante, sul quale si potrebbe trovare un accordo. Ne do nuovamente lettura:

« Potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o si debba rinviarlo a giudizio ».

Segue, poi, l'inciso relativo ai poteri di coercizione processuale del giudice istruttore.

DELL'ANDRO. Vorrei sapere se si potrà rinviare a giudizio senza procedere all'interrogatorio dell'imputato. Il problema, a mio parere, è molto importante, perchè gli dobbiamo fornire ogni garanzia. Non dimentichiamo una recente sentenza della Corte costituzionale in merito alla obbligatorietà dell'interrogatorio dell'imputato !

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo problema potrà essere risolto dal legislatore delegato; qui dobbiamo solo stabilire alcuni criteri e non possiamo, certo, risolvere tutti i problemi.

GUIDI. Il problema che stiamo trattando è uno dei problemi più importanti della riforma del codice di procedura penale; è necessario, pertanto, essere chiari il più possibile sia per quanto riguarda gli atti che possono essere compiuti sia per quanto riguarda le garanzie.

Non è possibile lasciare la risoluzione di questo problema al legislatore delegato.

Il problema cambia notevolmente aspetto a seconda che si preveda o meno la presenza del difensore nell'istruttoria.

PRESIDENTE. Il problema più importante resta quello dell'interrogatorio dell'indiziato e dei testi e, per risolverlo, si potrebbe dire che l'interrogatorio è un atto necessario, cioè che va sempre compiuto. Ritengo che basterebbe affermare questo principio in sede di lavori preparatori, senza dirlo esplicitamente nel disegno di legge per non turbare l'impostazione generale della delega. Sarebbe opportuno, in ogni caso, un rinvio della discussione di questo problema.

MILIA. Sono favorevole ad un rinvio della discussione di questo argomento, anche perché spero che il Governo, nel frattempo, possa procedere allo studio del problema da me in precedenza prospettato; mi riferisco alla irripetibilità di un atto istruttorio per sopravvenuta impossibilità, come la morte del teste.

PRESIDENTE. Personalmente sono d'accordo con chi afferma che, indubbiamente, i risultati dell'interrogatorio espletato nel corso della istruttoria influenzano il giudice del dibattimento.

Credo, quindi, che si debba dare un maggior valore all'interrogatorio predibattimentale ammettendo, quale garanzia, la presenza del difensore, che avrà facoltà di far aggiungere le proprie osservazioni al verbale dell'interrogatorio.

Pensate le conseguenze che potrebbero derivare qualora un difensore, pur avendone avuta facoltà, non abbia aggiunto alcuna osservazione all'interrogatorio del suo cliente.

Sono, comunque, convinto dell'opportunità di rinviare la trattazione di questo punto 20), cui dovremmo aggiungere un altro, cioè quello relativo al potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti di coercizione processuale, sia personali che reali.

VALIANTE, *Relatore*. A proposito di quest'ultimo punto, desidero precisare che, fin dalla passata seduta, comunicai alla Commissione di

non ritenere realizzabile la mia idea originaria circa la possibilità di affidare al tribunale della libertà la decisione sui provvedimenti in materia di coercizione personale, a parte il fatto che mi riservo di sottoporre alla attenzione della Commissione delle proposte che non limitino tale coercizione alla detenzione vera e propria ma che introducano anche altri mezzi meno gravi, quali la cauzione, gli arresti domiciliari, la residenza coatta, la libertà vigilata e così via.

In questa sede, però, mi sono limitato a presentare un emendamento che attiene esclusivamente ai poteri del giudice istruttore — perché di questo stiamo parlando — mentre in una successiva occasione vedremo se sarà il caso di stabilire che tutti questi provvedimenti siano convalidati dal tribunale, con riferimento anche al merito dei provvedimenti stessi, cioè al motivo che li hanno ispirati ed alla sussistenza delle condizioni che legittimano la loro adozione.

**PRESIDENTE.** Possiamo, ora, occuparci del punto 21) che non è strettamente collegato con quelli che abbiamo deciso di accantonare. Il testo del disegno di legge è il seguente:

« Facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento di specifiche indagini ».

Il relatore Valiante ha proposto il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 21) con il seguente:*

« Facoltà del giudice istruttore di servirsi, per il compimento di singoli atti, del suo cancelliere o della polizia giudiziaria ».

**VALIANTE, Relatore.** È evidente che non intendo affrontare una battaglia per la questione del cancelliere. Dico soltanto che non vi è alcun motivo per cui un cancelliere non possa compiere degli atti materiali su incarico del giudice istruttore, tenuto conto anche del fatto che i cancellieri della carriera dirigente sono tutti laureati ed hanno, senza dubbio, la preparazione e le capacità necessarie.

**MANNIRONI.** Ammetto che vi possano essere dei cancellieri in grado, come preparazione personale, di compiere certi atti istruttori, ma non credo sia il caso di introdurre questo principio nel codice. Tanto più che la posizione dei cancellieri è diversa da quella degli agenti di polizia giudiziaria, pronti sempre ad andare un po' allo sbaraglio, pur di raccogliere gli elementi loro richiesti.

**VALIANTE, Relatore.** In realtà, onorevole Mannironi, non sono queste le obiezioni valide. L'unica ad avere rilevanza — di cui mi sono

reso conto e che mi spinge appunto a non insistere troppo sul mio emendamento — è quella che i cancellieri sono così pochi e così oberati di lavoro che, se affidiamo loro anche il compito di compiere atti di polizia giudiziaria, provocheremo una paralisi delle loro funzioni.

SFORZA. Dobbiamo tener presente che il cancelliere è uno stretto collaboratore del giudice per cui, se ora gli permettessimo di compiere degli atti istruttori, indubbiamente l'impressione personale che egli ne ricaverebbe andrebbe ad influenzare il giudizio del magistrato.

PRESIDENTE. Il relatore Valiante non insiste sul suo emendamento. Rimane quindi il testo del Governo.

GUIDI. Vorrei un chiarimento. Come si ricollega questo principio con quello del controllo del giudice istruttore sugli atti della polizia giudiziaria ?

VALIANTE, *Relatore*. In questo punto non si parla di atti autonomi, ma solamente di atti materiali che il giudice istruttore, nella sua responsabilità affida alla polizia giudiziaria perché li esegua materialmente.

Così, ad esempio, il giudice istruttore, invece di eseguire personalmente il sequestro o di andare di persona a leggere alcuni documenti, incaricherà la polizia giudiziaria, mantenendo completamente la responsabilità per i provvedimenti da lui decisi e che autorizzano tali atti.

PRESIDENTE. Do lettura del punto 21) del disegno di legge:

« Facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento di specifiche indagini ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 21) rimane così formulato:

n. 21) « *Facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento di specifiche indagini* ».

Rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle 12,25.*